

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "AIPARK - Associazione Italiana tra gli Operatori nel Settore della Sosta e dei Parcheggi".

Art. 2 SCOPO

L'Associazione è libera ed indipendente e non persegue alcun fine politico né di lucro. Essa ha lo scopo di promuovere e favorire il collegamento professionale tra gli associati e la diffusione della cultura della sosta e dei parcheggi.

A tal fine:

- sviluppa le iniziative di raccolta e diffusione di informazioni e di scambio di esperienze e collaborazione tra gli Associati in ordine alle problematiche relative alla sosta;
- coordina e tutela gli interessi della categoria;
- promuove iniziative ed attività volte allo sviluppo del settore della sosta;
- cura lo sviluppo delle normative con gli Enti e gli Organi competenti nazionali ed internazionali;
- promuove l'esame di tecnologie innovative e la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti la sosta ed a tutte le attività ad essa complementari e connesse;
- promuove la collaborazione con le Associazioni anche di stati esteri e con organismi internazionali, ed aderisce alla E.P.A. European Parking Association ed eventualmente ad altre, con finalità compatibili con gli scopi sociali.

Art. 3 SEDE

L'Associazione ha sede legale e operativa a Zagarolo (Roma).

Possono comunque essere aperte altre distinte sedi operative in altre località qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SOCI

Possono assumere la qualità di socio, le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica che svolgano od abbiano tra gli scopi sociali diretti o indiretti attività nel settore dei parcheggi.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- SOCI ORDINARI: rientrano nella categoria dei soci ordinari i soggetti che svolgono attività di gestori, e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta, e/o associazioni o federazioni di categoria che svolgono le attività sopra indicate.
- SOCI STRAORDINARI: rientrano nella categoria dei soci straordinari i soggetti che operano imprenditorialmente nel settore dei parcheggi ma non rivestono i requisiti per accedere in qualità di socio ordinario.
- SOCI AFFILIATI: rientrano nella categoria dei soci affiliati i soggetti che, pur non rientrando nella precedente categoria, sono comunque interessati alle problematiche inerenti alla sosta e ai parcheggi e che condividono le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.
- SOCI ONORARI: sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica le quali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Le associazioni operanti a livello nazionale o gli enti federativi che riuniscono associazioni operanti a livello anche locale potranno essere ammesse in qualità di soci ordinari, straordinari o affiliati, su valutazione del Consiglio Direttivo. Al pari potranno essere ammessi solo in qualità di soci affiliati le società facenti riferimento in qualsiasi forma ad un gruppo che annoveri già, all'atto della presentazione della richiesta di ammissione, almeno due soci tra i soci ordinari dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 AMMISSIONE DEL SOCIO

Per poter aderire all'Associazione le richieste di ammissione devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate formalmente agli uffici dell'Associazione.

All'atto della domanda i richiedenti devono comprovare i requisiti richiesti per accedere in qualità di socio appartenente ad una delle differenti categorie di cui all'art. 4 e dichiarare di accettare il presente statuto associativo ed i regolamenti in vigore.

L'ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti previa valutazione dei requisiti.

L'ammissione effettiva è subordinata al versamento della quota sociale. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 6 RISORSE E FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni o eventi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 7 OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono tenuti a:

- salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'Associazione ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
- versare regolarmente la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di appartenenza;
- contribuire alle spese di gestione eventualmente eccedenti i versamenti degli associati a titolo di quota sociale, secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- rispettare il Codice Etico di cui l'Associazione è dotata.

Art. 8 DECADENZA DEL SOCIO

Il socio che non adempia ai propri obblighi, che non ottemperi alle norme statutarie ed ai regolamenti, che non rispetti le regole di correttezza o deontologiche riportate nel Codice Etico di AIPARK, che non effettui il pagamento delle quote dopo due solleciti scritti o che venga a perdere i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di socio.

Può inoltre essere dichiarato decaduto: il socio estinto, fallito, interdetto, inabilitato, soggetto a procedure esecutive ed il socio che rechi danni materiali o morali all'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 9 DIMISSIONI

In qualsiasi momento il socio può dimettersi dall'Associazione ma è comunque tenuto al versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati: soci ordinari, soci straordinari, soci affiliati e soci onorari.

I soci ordinari hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea.

I soci straordinari hanno diritto di voto solo in relazione allo scioglimento dell'Associazione mentre hanno voto consultivo su tutti gli altri argomenti.

Ai soci affiliati e onorari è riconosciuto solo il voto con valore consultivo.

I soci partecipano all'Assemblea personalmente a mezzo dei legali rappresentanti o di persona munita di delega.

L'Assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale dal Consiglio Direttivo ogni volta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché per l'eventuale nomina del Consiglio Direttivo.

La convocazione a mezzo lettera raccomandata o telefax deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere: il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare.

Eventuali richieste di ampliamento dell'ordine del giorno potranno essere prese in considerazione se perverranno al Consiglio Direttivo e a tutti gli altri soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno un quarto dei soci ordinari indicando compiutamente i motivi della richiesta.

L'Assemblea viene convocata entro tre mesi dalla richiesta.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, quando è presente o comunque validamente rappresentata almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione, che può essere anche prevista per lo stesso giorno ma ad orario differente, l'Assemblea è valida se è presente o rappresentato almeno un quarto dei soci ordinari.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Le decisioni inerenti alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere assunte con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati in Assemblea, alla presenza di un notaio.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, uno dei Vice Presidenti o un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma su richiesta della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati, la votazione sarà segreta.

Art. 12 COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- approvare le linee programmatiche;
- approvare il bilancio annuale d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- decidere la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- stabilire i criteri di riparto delle eventuali perdite di gestione;
- stabilire le eventuali contribuzioni straordinarie;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Proviviri;
- approvare le modifiche statutarie;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di 17 membri compreso il Presidente.

La durata in carica del Consiglio è di quattro anni e ogni due anni vanno eletti otto Consiglieri in sostituzione degli otto Consiglieri in carica da più tempo. I Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza, videoconferenza, o simili, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le riunioni di Consiglio si dovranno tenere con una frequenza almeno trimestrale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno dieci giorni prima della riunione. In casi eccezionali può essere convocato a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno due giorni non festivi prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente entro quindici giorni quando la richiesta perviene da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto ed indicare gli argomenti che si intendono discutere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri. Quando la maggioranza non sia raggiunta viene fissata una nuova riunione entro dieci giorni. Tale riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei

Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è nominato nella prima seduta del Consiglio a maggioranza dei membri in carica e può essere affiancato da due Vice Presidenti nominati con la stessa maggioranza.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti, ma non - per la medesima carica - per il mandato immediatamente successivo a quello appena terminato.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti in modo che siano rappresentate le categorie dei soci ordinari e straordinari ferma restando la maggioranza dei soci ordinari e garantendo comunque la presenza sia di operatori pubblici che privati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare i Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari fino ad integrare il numero di 17 prestabilito. I Consiglieri così nominati dureranno in carica fino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri o ratifica di quelli cooptati.

Nella prima seduta di Consiglio Direttivo sono definite e affidate le deleghe operative al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Consiglieri con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deleghe potranno essere ritirate, ridefinite, assegnate in ogni seduta del Consiglio Direttivo.

NORMA TRANSITORIA

Per attivare il nuovo sistema di elezione dei Consiglieri, otto dei Consiglieri eletti in occasione dell'Assemblea del 3 luglio 2014 resteranno in carica solo due anni invece di quattro. Il criterio di scelta sarà individuato dal Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Art. 14 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- dirigere l'Associazione nella propria attività;
- svolgere l'attività associativa;
- curare e salvaguardare gli interessi dei soci e dell'Associazione;
- ammettere i nuovi soci;
- escludere i soci;
- attuare le decisioni dell'Assemblea;

- riferire all'Assemblea sulla propria attività;
- stendere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- predisporre l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea dei soci;
- determinare le quote associative annuali;
- proporre all'Assemblea le eventuali contribuzioni straordinarie;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- nominare rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti o Organismi esterni;
- costituire eventuali commissioni di lavoro;
- redigere il regolamento interno e/o Codice Etico dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'adesione ad Associazioni di categoria, oltre a quelle alle quali già aderisce.

Art. 15 SECRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo per quattro anni, salvo decadenza anticipata del Consiglio Direttivo stesso, nella prima seduta del mandato. Il Consiglio provvede altresì a determinarne le competenze e l'eventuale rimborso spese. Il Presidente ne darà comunicazione a tutti gli Associati.

Art. 16 PAST PRESIDENT

Il Consiglio Direttivo può nominare i precedenti Presidenti o Vice Presidenti dell'Associazione alla carica di Past President. I Past President partecipano alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente convocare il Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art. 12 e redigere l'ordine del giorno.

Il Presidente può farsi sostituire dai Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale nei compiti istituzionali ed operativi.

Art. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, dura in carica quattro anni ed ha il compito di verificare il corretto andamento dell'Associazione sottoponendo all'Assemblea una relazione annuale. Verifica inoltre annualmente, e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, lo stato di qualità dei soci ai sensi dell'art. 4.

Qualora un terzo degli Associati lo richieda il Collegio dei Probiviri redigerà una relazione motivata sui punti contenuti nella richiesta stessa.

I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 19 RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato per tutta la durata dell'Associazione.

Il recesso dell'Associato deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi.

Art. 20 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione terrà, vidimati e numerati a norma di legge, il libro delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo, il libro del Collegio dei Probiviri, il libro Soci.

Art. 21 SPESE ED INDENNIZZO

Ai soci che svolgono funzioni attive nell'Associazione, continuativamente o per compiti particolari, spetta il rimborso delle spese vive documentate ed un compenso determinato dal Consiglio Direttivo. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea.

Art. 22 PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti

annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 23 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31/12/2050.

Alla scadenza la durata può essere prorogata dall'Assemblea con le modalità previste per le riforme statutarie.

Art. 24 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui e fondi saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 ANNO D'ESERCIZIO

L'anno d'esercizio è quello di calendario.

Art. 26 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie il Foro competente è quello della sede legale dell'Associazione.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.